



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



ACCORDO QUADRO

**PER L'EROGAZIONE DELLA CIGS IN DEROGA E DELLA MOBILITA' IN DEROGA
(IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO REGIONALE QUADRO DEL 5 FEBBRAIO 2009
E
DELL'ACCORDO GOVERNO REGIONE VENETO DEL 16 APRILE 2009)**

In data 22 giugno 2009, presso la sede della Regione Veneto, in via Torino 105, Mestre

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione On. Elena Donazzan, assistita dal dott. Pier Angelo Turri, Dirigente della Direzione Lavoro, dal dott. Sergio Rosato Direttore di Veneto Lavoro e dal dott. Giorgio Santarello della Direzione Lavoro.

- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto	Giampaolo Pedron
Confapi Veneto	Ciro Galeone
Confartigianato Veneto	Ferruccio Righetto
	Oscar Rigoni
Casartigiani	Umberto D'Aliberti
CNA Veneto	Luigi Fiorot
Coldiretti Veneto	Alberto Bertin
Confcommercio Veneto	Michele Schiavinato

Confesercenti Veneto	Marco Palazzo
FederClaii Veneto	Ruggero Gò
Confcooperative Veneto	Francesco Brunello
Consilp Confprofessioni Veneto	Margherita Gonella

Donazzan

D.

M7

of

Palazzo

Brunello

Reg

Palazzo

IP

Se

Q



➤ i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto

Patrizio Tonon
Fabrizio Maritan

CISL Veneto

Giulio Fortuni

UIL Veneto

Grazia Chisin
Giannino Rizzo

CISAL Veneto

Bona Mayer

UGL Veneto

Enea Passino

Sono presenti il Dott. Salvatore Leopardi in rappresentanza dell'INPS Regionale Veneto e il Dott. Franco Chiaramonte Direttore dell'U.T. Veneto di Italia Lavoro.

Rilevato, in via preliminare, che il presente accordo è finalizzato a dare attuazione all'accordo regionale del 5 febbraio 2009 e all'accordo Governo Regione del Veneto del 16 aprile 2009;

le parti presenti

- Visto l'art. 2, comma 36 della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) che prevede lo stanziamento di risorse per l'anno 2009;
- Visto il D.L. 185/2008, convertito con modifiche nella L. 2/2009, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 7 ter della legge 33/2009;
- Visto l'accordo quadro sulle misure anticrisi anno 2009, sottoscritto dalle parti sociali presso la Regione del Veneto in data 5 febbraio 2009;
- Visto l'accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009;
- Richiamato l'accordo Governo Regione del Veneto del 16 aprile 2009 che ha previsto una prima assegnazione al Veneto di 50 milioni di euro per l'erogazione di ammortizzatori in deroga, fermo restando l'impegno della Regione stessa a cofinanziare i predetti ammortizzatori il citato accordo del 12 febbraio 2009;
- Vista la DGR n. 1556 del 26 maggio 2009 che ha approvato la schema di convenzione Regione del Veneto INPS
- Richiamato l'accordo del 30 marzo 2009 e le relative linee guida sulle procedure del 19 maggio 2009

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Rizzo", "M7", and others.]



convengono quanto segue

1. il presente accordo ha per oggetto, in applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2009:
 - a) la Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
 - b) il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2/2009, di seguito denominato trattamento equivalente alla mobilità;
2. il fondo messo a disposizione del presente accordo ammonta a:
 - a) 50 milioni di euro sul Fondo nazionale di cui all'accordo Governo Regione Veneto del 16 aprile 2009;
 - b) La quota di FSE, corrispondente a circa 25 milioni di euro, che sarà utilizzata secondo le previsioni degli accordi del 12 febbraio 2009 e del 16 aprile 2009, e il cui esatto ammontare e modalità di utilizzo saranno definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. le risorse disponibili sono così ripartite, fermo restando che le parti convengono sulla necessità di rivedere il riparto stesso in relazione all'evoluzione della crisi e ai reali fabbisogni che saranno espressi a livello regionale:
 - a) 90 % per la CIG in deroga;
 - b) 10 % per il trattamento equivalente alla mobilità;
4. di confermare per la CIG in deroga le linee guida sottoscritte in data 19 maggio 2009 in applicazione dell'accordo regionale del 30 marzo 2009, salvo quanto espressamente modificato dal presente accordo;
5. di prevedere quali beneficiari del trattamento equivalente alla mobilità i soggetti licenziati o cessati nell'anno 2009 che ricadano nelle seguenti condizioni:
 - a) lavoratori licenziati, ivi compresi gli apprendisti, per giustificato motivo oggettivo (con licenziamento collettivo, plurimo o individuale) o dimessi per giusta causa;
 - b) lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i lavoratori in somministrazione;
 - c) lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro receda dal rapporto in essere ex art. 2118 Cod. civ.

Il trattamento è riconosciuto a condizione che i predetti lavoratori abbiano almeno 90 giornate di anzianità lavorativa aziendale e non abbiano i requisiti per accedere al trattamento di mobilità ex lege 223/91 o di disoccupazione ordinaria;
6. di prevedere per quanto concerne la durata complessiva del trattamento di integrazione salariale un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giornate lavorative nell'arco dell'anno 2009, ad eccezione delle imprese industriali con più di 15 dipendenti e delle imprese commerciali e operatori turistici con più di 50 dipendenti per i quali è previsto un periodo, anche non continuativo, non superiore a 12 mesi. Nella durata complessiva sono ricomprese le giornate di CIG in deroga relative all'accordo del 30 marzo 2009;
7. di prevedere per il trattamento equivalente alla mobilità una durata massima di 4 mesi;
8. di riservare alla CIG in deroga per le imprese artigiane di tutti i settori e per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, il 75% delle risorse di cui al punto 3 lettera a);

Carri

g

Heer Rimp B. B. P. P. P. P.

M. M. P. P. P.



9. di riservare a tutti gli altri beneficiari della CIG in deroga di cui al punto 9 dell'accordo del 30 marzo 2009, il 25% delle risorse di cui al punto 3 lettera a);
10. di confermare, per quanto attiene le procedure di attuazione della CIG in deroga, quanto previsto nelle linee guida per l'applicazione dall'accordo regionale del 30 marzo 2009, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
11. di prevedere, avuto riguardo alle modalità di pagamento:
 - a) che il pagamento diretto costituisce la forma unica di corresponsione del trattamento, fermo restando che la Regione e le parti sociali si impegnano a rivedere tale modalità qualora entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo si riscontrasse l'intempestività dei pagamenti degli ammortizzatori in deroga;
 - b) il richiamo integrale di quanto previsto in tema di "Anticipazione del trattamento" e di "Comunicazioni aziendali" al punto delle Linee guida più volte citate;
 - c) Per le domande di CIG in deroga non ancora presentate per il tramite di CO Veneto, ma relative a procedure sindacali contenenti la previsione del pagamento a conguaglio già ultimate alla data di entrata in vigore del presente accordo quadro, i termini di presentazione decorreranno a far data dal presente accordo quadro, anziché dalla data di sospensione, se antecedente;
12. di confermare che, ai sensi della normativa vigente, per le imprese artigiane, commerciali, del turismo e per le agenzie di somministrazione escluse dal campo di applicazione della CIGO/CIGS, l'autorizzazione della Regione Veneto al trattamento di CIG in deroga è subordinato all'integrale rispetto delle procedure di consultazione sindacale previste negli accordi collettivi nazionali o regionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le associazioni datoriali dell'artigianato e del commercio nonché le OO.SS. dei lavoratori convengono che le sole domande di autorizzazione, presentate sino alla data di stipula del presente accordo, che non rispettino gli accordi collettivi vigenti, potranno essere accolte in deroga a quanto sopra;
13. con successivo accordo operativo saranno definite le procedure per il recupero delle domande presentate in vigenza dell'accordo del 30 marzo 2009 non autorizzabili per esaurimento delle risorse previste, che mantengono la data di presentazione; tale accordo sarà finalizzato, in particolare, a favorire la partecipazione dei lavoratori alle politiche attive e a garantire l'erogazione dei trattamenti in deroga.
14. la procedura di accesso al trattamento equivalente alla mobilità sarà regolata con provvedimento dalla Regione del Veneto, da adottarsi entro 30 giorni d'intesa con l'INPS Regionale Veneto e previo confronto con le parti sociali firmatarie del presente accordo;
15. le parti si danno atto che il diritto a percepire i trattamenti in deroga previsti dal presente accordo è subordinato alla partecipazione dei lavoratori a programmi di politica attiva del lavoro, diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati, così come attivati dalla Regione in conformità con quanto previsto dall'accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009. Tali programmi potranno essere realizzati anche attraverso eventuali integrazioni di risorse di Fondi Interprofessionali sulla base di specifici accordi;

Conferma

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "M7", "Ripw", and several illegible signatures.



16. le parti si danno atto che:

- a) la mancata partecipazione dei lavoratori ai programmi di politiche attive non imputabile alla volontà degli stessi non determina la perdita dei trattamenti in deroga;
- b) non può essere imputata al datore di lavoro la mancata partecipazione del lavoratore ai programmi di politiche attive per cause indipendenti dalla volontà dello stesso;
- c) il richiamo in servizio del lavoratore per la ripresa dell'attività lavorativa sospende l'obbligo di partecipare ai programmi di politiche attive;

17. Il presente accordo si applica fino al 31 dicembre 2009. Nessuna richiesta di CIG in deroga può essere presentata per periodi di sospensione successivi al 31 dicembre 2009.

18. Sarà convocato, entro il 30 giugno 2009, a cura della regione un gruppo tecnico misto, che comprenda una rappresentanza delle parti sociali, per la redazione di un documento informativo da destinare a imprese e lavoratori interessati dal presente accordo, relativo alle indicazioni operative sui nuovi trattamenti in deroga.

19. le parti firmatarie, considerato l'imminente esaurimento dei fondi a disposizione rispetto alle risorse stanziare con l'accordo del 30 marzo 2009 e dal presente accordo, come risulta dal fabbisogno rilevabile dalle domande già pervenute, impegnano la Regione ad attivarsi congiuntamente alle parti stesse sin da subito per un immediato confronto con il Governo finalizzato all'individuazione di ulteriori risorse ai sensi dell'accordo del 12 febbraio 2009. Convengono, al riguardo, che alle risorse aggiuntive trova applicazione il presente accordo.

le Organizzazioni Sindacali

Handwritten signatures of the trade union organizations.

La D.R.L. del MSLPS di Venezia

L'INPS Regionale Veneto

Veneto Lavoro

le Associazioni Datoriali

Handwritten signatures of the employer associations.

Italia Lavoro



l'Assessore alle politiche del lavoro

On. Elena Donazzan

Handwritten signature of the Assessor.